

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1175 del 11 agosto 2020

Approvazione Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 5. Articolo 25, comma 9, della legge regionale n. 11/2004. Deliberazione n. 78/CR del 9 luglio 2020.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si propone l'approvazione della Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa adottata con DGR n. 1912 del 17 dicembre 2019, a seguito del parere favorevole n. 558 del 30 luglio 2020 espresso dalla Seconda Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 1912 del 17 dicembre 2019 ha adottato la Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa, preso atto del parere della Valutazione Tecnica Regionale (VTR) n. 73 del 20 novembre 2019 e dei pareri della Commissione regionale V.A.S. Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 81 del 7 maggio 2019, n. 162 del 1 ottobre 2019 e VIncA n. 69 del 18 marzo 2019, pubblicati nel sito regionale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006.

La Variante è stata regolarmente pubblicata e depositata, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.

A seguito di tale procedura sono pervenute n. 4 osservazioni entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine.

Le osservazioni sono da considerarsi collaborative; in particolare, le osservazioni formulate dalle organizzazioni e associazioni economiche e sociali sono accompagnate da documentazioni specifiche e puntuali migliorative del disegno di piano, così come espresso nella VTR che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del tavolo tecnico, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004, che si è riunito in data 4 giugno 2020.

Con successiva deliberazione n. 78/CR del 9 luglio 2020 la Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa è stata trasmessa, con le osservazioni pervenute, corredate del relativo parere e delle proposte di modifica, al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

La L.R. 11/2004, all'articolo 25, comma 9, affida infatti alla Giunta regionale il compito di approvare le varianti ai piani di area (parti integranti del PTRC ai sensi dell'art. 48 della medesima L.R. 11/2004), previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare.

La Seconda Commissione Consiliare, nella seduta del 30 luglio 2020, ha concluso l'esame della Variante n.5 al Piano di Area Quadrante Europa esprimendo parere favorevole con le seguenti modifiche alle Norme di Attuazione:

- all'art. 49 - Direttive, è stralciato il seguente comma: "*La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 152/06, e di quanto stabilito nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Valuta inoltre quali impianti, in cui l'attività di recupero dei rifiuti sia funzionale alla produzione di beni mediante sostituzione/integrazione di materiali utilizzati nel ciclo produttivo con rifiuti sottoposti a cessazione della qualifica di rifiuto, localizzati all'interno degli ambiti di cui alla lettera d) del primo comma delle prescrizioni e vincoli del presente articolo, possono essere autorizzati, in conformità e tenuto conto delle valutazioni ambientali del PAT e del PI, e dell'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14*";
- all'art. 49 - Prescrizioni e vincoli, il primo comma, lettera c) è modificato come segue:
"*c) delle acque potabili, delle acque di risorgiva, di cui alla Tav. 2*";

- all'art. 49 - Prescrizioni e vincoli, il terzo comma è modificato come segue:
"Le modifiche sostanziali (art.5 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti, che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite nelle aree di cui alle lettere b) e c) del primo comma delle prescrizioni e vincoli; nelle aree di cui alle lettere a) e d) del medesimo comma, sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del punto 7 lettere t) e u) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.";
- all'art. 49, quarto comma, dopo la parola "esercizio" sono aggiunte le parole "alla data del 31 luglio 2020";
- all'art. 49 è aggiunto, alla fine, il seguente comma: *"Il presente articolo non si applica alle attività produttive che nel proprio ciclo di lavorazione implementano la valorizzazione di rifiuti attraverso il trattamento degli stessi finalizzato alla produzione di end of waste in conformità a quanto disposto dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; detta attività di recupero di rifiuti, oltre a conseguire preventivamente l'autorizzazione da parte della Provincia ai sensi della normativa vigente, dovrà risultare funzionale alla produzione di beni, comportando la sostituzione/integrazione di materiali originariamente utilizzati nel ciclo produttivo della attività esistente.".*

La documentazione conclusivamente prodotta, integrata con le suddette modifiche, costituente la proposta di "Piano di Area Quadrante Europa - Variante n. 5", si compone del seguente elaborato:

- Estratto Norme di Attuazione - **Allegato A.**

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 25, comma 9, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale e trasmessa alla competente Commissione consiliare, con propria deliberazione n. 78/CR del 9 luglio 2020;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare del Consiglio regionale, n. 558 del 30 luglio 2020;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 30 giugno 2020;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto'";

delibera

1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare ai sensi dell'articolo 25, comma 9 della L.R. n. 11/2004, la Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa, costituita dal seguente elaborato in atti:

- ◆ Estratto Norme di Attuazione - **Allegato A;**

3. di provvedere alla pubblicazione della Variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa, di cui alla presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 articolo 39;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

